

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

87/224/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 1987, relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT** 1

Agreement for the conclusion of negotiations between the United States and the European Community under GATT Article XXIV.6 2

- ★ **Informazione relativa all'accordo per la conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV.6 del GATT con gli Stati Uniti** 6

87/225/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1987, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar** 7

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 8

Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 9

★ Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1987, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico	10
Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1986, per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987	11
Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca	12
Protocollo che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca	24

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1987

relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT

(87/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a seguito dell'allargamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo, si sono svolti negoziati con gli Stati Uniti d'America a titolo dell'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per risolvere la controversia commerciale tra la Comunità e gli Stati Uniti;

considerando che detti negoziati si sono conclusi con un accordo ad referendum e che è nell'interesse della Comunità approvarlo,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

AGREEMENT

for the conclusion of negotiations between the United States and the European Community under GATT Article XXIV.6

I. The United States and the European Community

- desiring to bring their GATT Article XXIV.6 negotiations to conclusion on the basis of a reasonable and mutually satisfactory compromise;
- recognizing that the differing interpretations which each party has placed on the provisions of Article XXIV.6 cannot be reconciled;
- recognizing on the other hand that the alternative of major transatlantic trade conflict is not in the interest of the continued close partnership in commercial and economic matters between the European Community and the United States, including the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations in the GATT; and
- recognizing that the present Agreement is concluded without prejudice to the views of either party in respect of Article XXIV.6;

agree to the following provisions:

II. As regards the withdrawal of Spanish and Portuguese GATT concessions, the Community will implement the following dispositions:

- A. The GATT bindings of the Community of Ten as set out in Schedules LXXII and LXXII *bis* will be restored and extended to Spain and Portugal, in view of US recognition of the benefits which would result for certain US exports ⁽¹⁾. Improvements granted to third countries shall also be applied to the US. The duties applied in Spain and Portugal during the transitional period will be those set out in the Treaty of Accession.
- B. A reduction of present duty rates will be made on an autonomous basis on the products listed, and in the manner described, in Annex I.
- C. As regards corn and sorghum (other than for sowing) ⁽²⁾:
 1. The Community will ensure a minimum annual level of imports of two million metric tonnes of corn and of 300 000 metric tonnes of sorghum into Spain for consumption from non-EEC sources (MFN). To achieve this, reduced-levy quotas shall be applied in Spain and/or direct purchases on the world market shall be made under the Commission's authority. The detailed modalities are set out in Annex II.
 2. The commitment in 1 shall apply from 1 January 1987 to 31 December 1990. The quantity for 1987 shall be in addition to any EEC obligations remaining with respect to the interim agreement of 1 July 1986.
 3. In order to ensure that such imports of corn and sorghum into Spain are not diverted to other markets, appropriate measures will be taken.

III. The United States and the European Community also agree that:

- (i) Consultations will be held on this Agreement at any time at the request of either party.
- (ii) During July 1990, a major review of the situation resulting from paragraph II of this Agreement will be initiated. This review will take into account, *inter alia*:

⁽¹⁾ This commitment does not apply to fish products on which the EEC has not made an offer and which are subject to negotiations with other countries. The United States maintains its principal supplier and substantial interest rights under Article XXVIII for such products. The European Community recognizes that these matters have to be resolved through further negotiations.

⁽²⁾ NIMEXE codes 10.05-92 and 10.07-59

- (a) general trade developments, with particular reference to the evolution of US exports to Spain and Portugal;
 - (b) agreements on agriculture reached in the Uruguay Round;
 - (c) the status of implementation of the Treaty of Accession;
- with the objective of determining at that time what new action, if any, might be appropriate.
- (iii) This Agreement is without prejudice to the legal interpretations of Article XXIV of either party and both parties reserve full GATT rights including those which would otherwise be time-limited.

IV. Upon approval of, and subject to, the above provisions, both parties declare that this Agreement constitutes a mutually satisfactory conclusion of this Article XXIV.6 negotiation.

ANNEX I

The European Community will, on an autonomous basis, reduce the present duty rates on the products listed below to the duty levels indicated during the period 1987 to 1990.

CCT heading No	Description	Present Duty	Offer
07.04 A	Dried, dehydrated or evaporated onions	16	Tariff quota of 12 000 tonnes at 10
08.01 D	Avocados	8	4 in the period 1 December to 31 May
12.03	Seeds for sowing:		
C	— of fodder plants	4-5	2-2,5
D	— flowers and kohlrabi	6	3
E	— vegetable seeds and other	7	4
20.06 A II	Nuts, roasted in packings of 1 kg or less	16	12
ex 20.07 A II	Apple juice (concentrate) ⁽¹⁾	42 + (L)	30 + (L)
ex 20.07 B I	Apple juice (other) ⁽¹⁾	24 + ADS	18 + ADS
(NIMEXE codes ex 23, ex 24, 32, 33, 35)		25	18
ex 20.07 B II	Grapefruit juice	15 + ADS	12 + ADS
(NIMEXE codes 45, 75)			
ex 20.07 B II	Cranberry juice	22	14
(NIMEXE codes 61, 93)			
22.09 C III (a)	Bourbon	Specific duty	Reduced by half ⁽²⁾
24.02 B	Cigars	52	43
28.01 C	Bromine	9	4,5
ex 29.02 A III	Ethyl dibromide, and vinyl bromide	8,6	3
ex 29.07 A	Halogenated derivatives:		
Bromides		6,9	3
ex 29.08 A III C	Aromatic ethers:		
Bromides		7,1	3
ex 29.15 C III	Other aromatic polycarboxylic acids:		
Bromides and tetrabromides		13	8
ex 29.26 A II	Bistetrabromophthalic amide	7	3
38.14 A	Anti-knock preparations based on tetraethyl — lead	7,2	0
ex 38.14 B III	Other anti-knock preparations	5,8	0
38.19 S I	Doped silicon	7,6	5
39.01 C VII:			
(NIMEXE code 39.01-87)	Epoxide resins as monofil, seamless tubes, rods, sticks, profile shapes, plates, sheets, film, foil or strip; waste and scrap	7,6	6,5
(NIMEXE code 39.01-94)	Polyether alcohols, except polyethylene glycols, liquid or pasty, in blocks, lumps, powder, granules, flakes and similar bulk forms	7,6	6,5

⁽¹⁾ Pear juice is not included. Mixtures of apple and pear juice are not included.

⁽²⁾ — In containers holding two litres or less — 0,20 ECU per hl per % volume of alcohol + 1,5 ECU per hl, — in containers holding more than two litres — 0,20 ECU per hl per % volume of alcohol.

CCT heading No	Description	Present Duty	Offer
(NIMEXE code 39.01-96)	Condensation, polycondensation and polyaddition products NES, prepared for moulding or extruding	7,6	6,5
(NIMEXE code 39.01-98)	Condensation, polycondensation and polyaddition products NES, not prepared for moulding or extruding, liquid or pasty, in blocks, lumps, powders, granules, flakes and similar bulk forms	7,6	6,5
ex 44.15	Plywood of coniferous species	tariff quota 600 000 m ³	tariff quota 650 000 m ³
ex 76.03 (NIMEXE codes 22, 29, 32, 39)	Rectangular wrought plates, sheets and strip, of aluminium	10	7,5
ex 87.06 (NIMEXE code ex 41)	Wheels; parts of wheels and accessories for wheels: — of aluminium	6,9	6

ANNEX II

With reference to paragraph II C.1 of the Agreement for the Conclusion of Negotiations between the United States and the European Economic Community under GATT Article XXIV.6, the following modalities shall apply:

1. In order to ensure the minimum annual level of imports of two million metric tonnes of corn and 300 000 metric tonnes of sorghum into Spain, the EEC will establish as a general mechanism a system consisting of an import tender for a reduced levy for corn and for sorghum imports into Spain.
2. In order to guarantee the import of the total quantities negotiated, a back-up mechanism will be established, enabling direct purchases of corn and sorghum on world markets for Spain, under the control of the Commission. The Commission will proceed to such purchases on a regular basis if it proves necessary and following bilateral consultations where appropriate.
3. The Commission will ensure that the minimum annual import levels are fully met not later than two months after each calendar year concerned.
4. The quantities of the non-grain feed ingredients imported into Spain and listed below will be deducted proportionally from the global yearly quantities which have been negotiated for corn and for sorghum:

CCT heading No	Product description
23.03 A II	Corn gluten feed
23.03 B II	Brewing and distilling dregs and waste
23.06 A II	Citrus peels and pellets

Informazione relativa all'accordo per la conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV.6 del GATT con gli Stati Uniti ⁽¹⁾

L'accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV.6 del GATT è stato firmato a Washington e a Bruxelles il 30 gennaio 1987 dal sig. Clayton Yeutter a nome del governo degli Stati Uniti e dal sig. Willy De Clercq a nome del Consiglio delle Comunità europee.

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1987

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar

(87/225/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno avviato negoziati in conformità dell'articolo 5 del protocollo n. 1 dell'accordo precitato, per stabilire le modifiche da apportare a tale accordo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 28 novembre 1986 è stato siglato un accordo che modifica l'accordo precitato: che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità ampliata aumentano le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar;

considerando che, per permettere l'utilizzazione immediata delle nuove possibilità di pesca messe a disposizione dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno ugualmente siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo a decorrere dal 28 novembre 1986; che è dunque imperativo approvare

questo scambio di lettere al più presto, nell'attesa della conclusione dell'accordo, in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo che modifica l'accordo sulla pesca sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. DE CROO

(1) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

A. Lettera del Governo del Madagascar

Signor,

in riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar, siglato il 28 novembre 1986, che modifica l'accordo sulla pesca al largo del Madagascar firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986, mi prego informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale accordo a titolo provvisorio, con effetto a decorrere dal 28 novembre 1986, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 3 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in questo caso deve essere versata anteriormente al 15 marzo 1987 la differenza tra la compensazione finanziaria pagata per il primo anno di applicazione del protocollo e la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo che modifica il protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità economica europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica democratica del Madagascar*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«in riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar, siglato il 28 novembre 1986, che modifica l'accordo sulla pesca al largo del Madagascar firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986, mi prego informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale accordo a titolo provvisorio, con effetto a decorrere dal 28 novembre 1986, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 3 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in questo caso deve essere versata anteriormente al 15 marzo 1987 la differenza tra la compensazione finanziaria pagata per il primo anno di applicazione del protocollo e la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo che modifica il protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità economica europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe che la Comunità economica europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

ACCORDO

che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

Articolo 1

Il protocollo n. 1 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo, durante l'applicazione del presente protocollo, limitata a tre anni, le licenze di pesca del tonno nella zona malgascia riguardano 49 tonniere oceaniche congelatrici, di cui però soltanto 33 al massimo sono autorizzate ad esplicare contemporaneamente la loro attività. Le autorità competenti della Comunità comunicano periodicamente l'elenco dei pescherecci che eserciteranno l'attività di pesca in virtù della presente disposizione.»

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 530 000 ECU per la durata del protocollo stesso, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, fino a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 10 200

tonnellate all'anno di tanniformi; se il volume delle catture di tanniformi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera tale quantità, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della compensazione finanziaria è pari ad un massimo di 3 000 000 di ECU per la durata del protocollo, cioè a 1 000 000 di ECU all'anno.»

Articolo 2

Nell'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, il testo del punto 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) Gli armatori di tonniere versano ogni anno all'erario malgascio, come anticipo sui canoni, un importo di 555 ECU per ciascuna tonniere con sciabica.»

Articolo 3

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e malgascia, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il giorno della sua firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 1986.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1987

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico

(87/226/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3 e l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo in materia di pesca che garantisce ai pescatori della Comunità ampliata possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico;

considerando che per preservare senza interruzione le attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità ampliata, le due parti hanno ugualmente siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 1987; che dunque è imperativo approvare questo scambio di lettere al più presto, in attesa della conclusione dell'accordo in base all'articolo 43 del trattato,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1986, per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987

A. Lettera del governo della Repubblica popolare del Mozambico

Signor,

in riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1986, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto accordo, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 16 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata entro il 31 marzo 1987 una prima quota pari a un terzo della compensazione finanziaria fissata nell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su una tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della
Repubblica popolare del Mozambico*

B. Lettera della Comunità economica europea

Signor,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico, siglato a Bruxelles l'11 dicembre 1986, ho l'onore di informarLa che il governo della Repubblica popolare del Mozambico è disposto ad applicare provvisoriamente detto accordo, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 16 dello stesso accordo, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Rimane inteso che in tal caso deve essere versata entro il 31 marzo 1987 una prima quota pari a un terzo della compensazione finanziaria fissata nell'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su una tale applicazione provvisoria.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea sull'applicazione provvisoria dell'accordo.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico
sulle relazioni in materia di pesca

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
qui di seguito denominata «Comunità», e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO,
qui di seguito denominato «Mozambico»,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le relazioni di proficua collaborazione esistenti tra la Comunità e il Mozambico;

RICONOSCENDO l'importanza che rivestono la conservazione, la gestione e lo sfruttamento razionale delle risorse marine;

RICORDANDO che il Mozambico esercita la propria sovranità o giurisdizione, in particolare in materia di pesca marittima, nella zona che si estende fino a 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste;

CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DICHIARANDO che l'esercizio, da parte degli Stati costieri, dei loro diritti sovrani nelle acque soggette alla loro giurisdizione per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche presenti in tali acque deve essere conforme ai principi di diritto internazionale;

MOSSI dalla volontà di sviluppare e intensificare una cooperazione fruttuosa per entrambe le parti nel settore della pesca;

RISOLUTI ad improntare le reciproche relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima;

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo intende definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l'insieme delle relazioni in materia di pesca tra la Comunità e il Mozambico, compreso l'esercizio della pesca da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque che, per quanto riguarda la pesca, rientrano sotto la sovranità o giurisdizione del Mozambico, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale, qui di seguito denominate «acque del Mozambico».

Articolo 2

1. Il Mozambico autorizza i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Le attività di pesca espletate in virtù del presente accordo sono soggette alle leggi del Mozambico.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi concernenti la pesca nelle acque del Mozambico conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme di diritto internazionale.
2. Le autorità del Mozambico notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle leggi suddette.
3. Le misure prese dalle autorità del Mozambico per disciplinare l'esercizio della pesca ai fini della conservazione devono essere fondate su criteri obiettivi e scientifici ed applicarsi allo stesso modo ai pescherecci della Comunità e a quelli degli altri paesi terzi, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati in via di sviluppo della stessa area geografica, ivi compresi accordi reciproci in materia di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca nelle acque del Mozambico da parte dei pescherecci della Comunità nel quadro del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dall'autorità del Mozambico su richiesta della Comunità.
2. Le autorità del Mozambico rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 8 del presente accordo.
3. Le licenze sono valide nelle zone definite nell'allegato.
4. Su richiesta dell'armatore, le licenze sono valide per i periodi definiti nell'allegato.
5. Ciascuna licenza viene rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile.
6. Su richiesta della Comunità, una licenza di pesca per un peschereccio può essere sostituita e in caso di forza maggiore sarà sostituita da una licenza per un altro peschereccio di capacità di pesca non superiore a quella del peschereccio da sostituire.

Articolo 5

1. Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità del Mozambico è subordinato al versamento di un canone da parte dell'armatore interessato.
2. Il canone di una licenza per la pesca del tonno è fissato per tonnellata pescata nelle acque del Mozambico; il canone per i pescherecci da traino adibiti alla pesca di gamberetti è fissato in base alle tonnellate di stazza lorda autorizzate nella licenza.
3. Gli importi dei canoni e le relative modalità di pagamento figurano nell'allegato.

Articolo 6

Le parti si impegnano a consultarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, nonché a collaborare nelle relative ricerche scientifiche.

Articolo 7

I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico nel quadro del presente accordo sono tenuti a comunicare ai competenti servizi del Mozambico le dichiarazioni di cattura e altre informazioni pertinenti secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Articolo 8

In contropartita delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa al Mozambico un contri-

buto finanziario, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo accluso al presente accordo, fatti salvi i finanziamenti di cui il Mozambico fruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

Articolo 9

1. Le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'applicazione e il corretto funzionamento del presente accordo.
2. Qualora sorgesse una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo, le parti procedono a consultazioni in merito.

Articolo 10

1. Allo scopo di adottare misure concrete per l'applicazione del presente accordo, le parti convengono di istituire una commissione mista cui sono affidati i seguenti compiti:
 - controllare l'applicazione, l'interpretazione e il corretto funzionamento del presente accordo;
 - garantire i necessari collegamenti sui problemi di comune interesse;
 - accordarsi
 - sui canoni delle licenze per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti;
 - sui limiti quantitativi per le specie di cui all'articolo 1, punti 1 e 2 del protocollo.
2. La Commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, di preferenza nel corso del terzo trimestre, alternativamente nel Mozambico e nella Comunità o eccezionalmente, su richiesta di una delle parti, in data e luogo da convenire.
3. Le parti si consultano almeno 30 giorni prima sulla data e sull'ordine del giorno della riunione della commissione mista.

Articolo 11

Se le autorità del Mozambico decidono, a seguito dell'evoluzione delle risorse ittiche, di adottare provvedimenti in materia di conservazione tali da incidere sull'attività di pesca dei pescherecci della Comunità, le parti si consulteranno per adeguare l'allegato ed il protocollo del presente accordo.

Tali consultazioni saranno fondate sul principio che qualsiasi riduzione sostanziale dei diritti di pesca previsti nel protocollo implicherà una riduzione equivalente della compensazione finanziaria che la Comunità deve versare.

Articolo 12

Le disposizioni del presente accordo non infirmano o pregiudicano in alcun modo i punti di vista di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare del Mozambico.

Articolo 14

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo e qualsiasi riferimento a quest'ultimo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso

notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto quinquennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di due anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Alla fine del periodo suddetto di cinque anni e successivamente alla fine di ciascun periodo di due anni nonché alla fine del periodo di validità del protocollo, le parti contraenti avviano negoziati per definire di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare all'allegato o al protocollo. Le parti contraenti avviano ugualmente negoziati qualora una di esse notifichi la denuncia dell'accordo.

Articolo 16

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui viene firmato.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

A. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque del Mozambico sono le seguenti:

Le competenti autorità della Comunità presentano al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione in tale paese, una domanda per ogni peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo:

- per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, anteriormente al 1° agosto di ogni anno;
- per le tonniere, almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande devono essere compilate nei formulari appositi che sono forniti dal Mozambico ed il cui modello è accluso.

La licenza viene consegnata all'armatore o al suo rappresentante.

La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.

I. Disposizioni da applicare ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti

a) I canoni delle licenze sono fissati come segue:

- 151 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda,
- 266 ECU/tsl all'anno per le unità che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda,

e devono essere pagati in quattro quote uguali entro il primo giorno di ogni trimestre per l'anno in corso.

Su richiesta di una delle parti, i canoni delle licenze possono essere riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, segnatamente in caso di cambiamento delle tonnellate di stazza lorda.

Le licenze sono valide per un periodo di un anno o fino a quando non sono esauriti i limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo. Per il rilascio della licenza i pescherecci devono entrare nel porto di Maputo. Maputo sarà il porto di base per le attività di pesca, dove avrà inizio e si concluderà ogni campagna. Tutti i crostacei catturati in eccedenza ai limiti quantitativi fissati all'articolo 1 del protocollo sono di proprietà del segretariato di Stato per la pesca e devono essere consegnati franco spese nel porto di base.

b) Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, sono tenuti ad inoltrare al segretario di Stato per la pesca, al termine di ciascuna campagna, una scheda giornaliera delle catture, redatta dal capitano secondo il modello allegato.

Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al segretario di Stato per la pesca una relazione mensile nella quale occorre specificare i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. Questa relazione deve essere presentata entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di cui trattasi. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, il Mozambico si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino all'espletamento della formalità.

c) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti operante nelle acque del Mozambico in virtù dell'accordo, comunica ogni giorno alla radiostazione «Radio Naval» la sua posizione geografica. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento della consegna della licenza di pesca.

I pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono lasciare le acque del Mozambico soltanto previa autorizzazione del segretario di Stato per la pesca e dopo il controllo del pesce conservato a bordo.

II. Disposizioni da applicare alle tonniere

a) I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno pescato nelle acque del Mozambico.

- b) Le licenze per le tonniere sono rilasciate previo versamento al Mozambico di una somma forfettaria di 1 000 ECU all'anno per ciascuna tonniere con sciabica, equivalente ai canoni dovuti per 50 tonnellate di tonno all'anno, pescate nelle acque del Mozambico. Alla fine di ogni anno civile, la Commissione delle Comunità europee stabilisce un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dagli armatori e da essi comunicate simultaneamente alle autorità del Mozambico e alla Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore all'erario del Mozambico entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il computo definitivo dei canoni dovuti per una determinata campagna viene stabilito congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dal segretario di Stato per la pesca del Mozambico, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, in particolare di quelli dell'ORSTOM, dell'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO) e dell'Istituto di ricerca per la pesca (IIP), nonché di tutti i dati statistici che possono essere raccolti da un'organizzazione internazionale della pesca dell'Oceano indiano. Gli armatori ricevono notifica del computo della Commissione delle Comunità europee e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.
- c) Durante il periodo di pesca nelle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano ogni tre giorni alla radiostazione «Radio Naval» la loro posizione e le catture effettuate. All'entrata e all'uscita delle acque del Mozambico, i pescherecci comunicano alla radiostazione «Radio Naval» la loro posizione ed il volume delle catture conservate a bordo.

Il capitano deve inoltre compilare un giornale di bordo, il cui modello è accluso, per ciascun periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

Questo formulario deve essere redatto in modo leggibile, firmato dal capitano del peschereccio ed inviato al segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Maputo, il più presto possibile al termine del periodo di pesca nelle acque del Mozambico.

B. ASSUNZIONE DI MARINAI

Gli armatori che hanno ottenuto licenze di pesca possono assumere come pescatori dei cittadini del Mozambico.

I salari e i contributi previdenziali vengono pagati attraverso un agente locale designato dal segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico.

C. ZONE DI PESCA

- a) Le zone di pesca accessibili ai pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di 10° 30' latitudine sud e a nord di 26° 30' latitudine sud, situate al di là delle prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base.
- b) Le zone di pesca accessibili alle tonniere comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Mozambico a sud di 10° 30' latitudine sud e a nord di 26° 30' latitudine sud, situate oltre l'isobata di 200 metri.

D. ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Ogni peschereccio della Comunità operante nelle acque del Mozambico permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario del Mozambico incaricato delle operazioni d'ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni.

E. CAMBIAMENTO DI STRUMENTI DI PESCA

Per cambiare gli strumenti di pesca occorre inoltrare debita domanda di autorizzazione all'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

F. IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI GAMBERETTI

Tutti i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti autorizzati in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico devono poter essere identificati per mezzo di un numero d'immatricolazione e di un numero d'identificazione attribuiti dal segretario di Stato per la pesca.

G. CATTURE ACCESSORIE

Le catture accessorie effettuate durante la pesca di gamberetti devono essere sbarcate nel porto di Maputo e destinate all'approvvigionamento del mercato interno ad un prezzo fissato dal segretario di Stato per la pesca.

H. ADDITIVI CHIMICI

Gli armatori dei pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti possono utilizzare per le operazioni di trasformazione soltanto gli additivi chimici autorizzati dalla legislazione comunitaria.

I. PROPRIETÀ DI SPECIE RARE

Gli esemplari di specie marine la cui conservazione è giustificata dalla rarità della specie o dalla ricerca biologica e che siano stati catturati da un peschereccio della Comunità, autorizzato in virtù dell'accordo a pescare nelle acque del Mozambico, sono di proprietà del segretario di Stato per la pesca e devono quindi essere consegnati, franco spese, quanto prima e nelle migliori condizioni possibili, al segretario di Stato per la pesca, nel porto di Maputo.

J. TRASBORDO DI GAMBERETTI

È vietato effettuare trasbordi fuori del porto di base, salvo tra pescherecci della Comunità adibiti alla pesca di gamberetti. I trasbordi nel porto di base sono autorizzati soltanto sotto il controllo del segretario di Stato per la pesca.

K. IMBARCO DI OSSERVATORI

a) Ogni peschereccio adibito alla pesca di gamberetti accoglie a bordo un osservatore designato dal segretario di Stato per la pesca della Repubblica popolare del Mozambico. All'osservatore è accordato lo stesso trattamento degli ufficiali del peschereccio. Il suo stipendio e i contributi previdenziali sono a carico delle autorità del Mozambico. L'osservatore fruito di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso l'accesso permanente ai giornali di bordo nonché agli impianti di navigazione e di comunicazione.

b) Le autorità del Mozambico possono chiedere ai pescherecci della Comunità di accogliere a bordo un biologo.

L. DIVIETO DI ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco, comprese quelle di autodifesa, sono vietate su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque del Mozambico.

M. PENALI

Chiunque commetta infrazioni incorre nelle seguenti penali:

- pagamento di un'ammenda massima di 100 000 ECU, a seconda della gravità dell'infrazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni stabilite nell'allegato;
- rifiuto di rinnovo delle licenze di pesca qualora non abbia presentato le dichiarazioni di cattura.

Il mancato pagamento delle penali può comportare il sequestro temporaneo del peschereccio in causa o di un altro peschereccio appartenente allo stesso armatore, a titolo di garanzia del pagamento, e la confisca del peschereccio, fatto salvo il diritto dell'armatore di appellarsi al tribunale competente.

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

PARTE A

- 1. Nome dell'armatore:
- 2. Nazionalità dell'armatore:
- 3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore:
- 4. Contingente di pesca richiesto:
 - a) gamberetti d'acqua profonda (tonnellate):
 - b) gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda (tonnellate):
- 5. Additivi chimici utilizzabili (marca e composizione):

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

- 1. Periodo di validità:
- 2. Nome del peschereccio:
- 3. Anno di costruzione:
- 4. Stato di bandiera originario:
- 5. Stato di bandiera attuale:
- 6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:
- 7. Anno di acquisizione:
- 8. Porto e numero d'immatricolazione:
- 9. Tipo di pesca:
- 10. Stazza lorda di registro:
- 11. Indicativo di chiamata:
- 12. Lunghezza fuoritutto (metri):
- 13. Prua (metri):
- 14. Altezza (metri):
- 15. Materiale di costruzione dello scafo:
- 16. Potenza motrice (potenza al freno):
- 17. Velocità (nodi):
- 18. Capacità della cabina:
- 19. Capacità dei serbatoi carburante (m³):
- 20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
- 21. Colore dello scafo:
- 22. Colore della sovrastruttura:

23. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del capitano:

26. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo);
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante dell'armatore)

DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO NELLE ACQUE DEL MOZAMBICO

PARTE A

1. Nome dell'armatore:
2. Nazionalità dell'armatore:
3. Indirizzo d'ufficio dell'armatore:
-
-

PARTE B

Sezione da compilare per ciascun peschereccio

1. Periodo di validità:
2. Nome del peschereccio:
3. Anno di costruzione:
4. Stato di bandiera originario:
5. Stato di bandiera attuale:
6. Data in cui è stata ottenuta la bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero d'immatricolazione:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda di registro:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuoritutto (metri):
13. Prua (metri):
14. Altezza (metri):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice (potenza al freno):
17. Velocità (nodi):
18. Capacità della cabina:
19. Capacità dei serbatoi carburante (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato:
-
22. Colore dello scafo:
23. Colore della sovrastruttura:

24. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

25. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello

26. Natanti ausiliari utilizzati (per ciascun peschereccio):

26.1. Stazza lorda di registro:

26.2. Lunghezza fuoritutto (m):

26.3. Prua (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice (potenza al freno):

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianti aerei ausiliari di individuazione del pesce (anche se non sono installati a bordo):

28. Porto di registro:

29. Nome del capitano:

30. Nazionalità del capitano:

Accludere:

- tre fotografie a colori del peschereccio (di profilo), dei natanti ausiliari e degli impianti aerei ausiliari per l'individuazione del pesce;
- diagramma e descrizione particolareggiata degli strumenti di pesca utilizzati;
- documento comprovante che il rappresentante dell'armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda)

.....
(Firma del rappresentante dell'armatore)

PROTOCOLLO

che stabilisce i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1987 e per un periodo di tre anni, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue:

1. Pescherecci che pescano esclusivamente gamberetti d'acqua profonda: 1 100 tsl al mese in media annua.
2. Pescherecci che pescano gamberetti d'acqua bassa e d'acqua profonda: 3 700 tsl al mese in media annua.

Nel 1987 i pescherecci della Comunità non possono pescare oltre 1 000 tonnellate di gamberetti d'acqua profonda e 1 500 tonnellate di gamberetti d'acqua bassa. Per ciascuno degli anni successivi, questi limiti quantitativi saranno riesaminati dalla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Il peso delle code di gamberetti conservate a bordo viene convertito in peso di gamberetti interi mediante l'applicazione del coefficiente 1,67.

3. In attesa di conoscenze più approfondite sulle risorse di tonno e fatte salve disposizioni future, 40 tonniere oceaniche congelatrici sono autorizzate a pescare simultaneamente nelle acque del Mozambico.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 8 dell'accordo è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 6 900 000 ECU da versare in tre quote annue.
2. Se nel periodo in cui viene applicato il presente protocollo, il volume delle catture di tonno effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Mozambico supera 18 000 tonnellate, la compensazione finanziaria è aumentata di 50 ECU per ciascuna tonnellata eccedente tale limite.
3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del Mozambico.

4. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dal Mozambico.

Articolo 3

Su richiesta della Comunità, qualora si constatassero maggiori possibilità di pesca, i limiti quantitativi di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere aumentati. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente *pro rata temporis*.

Articolo 4

1. Durante il periodo fissato all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di seicentomila (600 000) ECU, al finanziamento di un programma scientifico e tecnico del Mozambico (attrezzature, infrastruttura, ecc.) destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nelle acque del Mozambico.

Su richiesta del Mozambico, una parte del suddetto importo non superiore a 600 000 ECU può servire a coprire le spese per la partecipazione a conferenze internazionali, non connesse necessariamente al programma scientifico suindicato, volte a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca.

2. Le competenti autorità del Mozambico trasmettono ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego dei fondi.

3. Il contributo della Comunità al programma scientifico e tecnico viene versato su un conto precisato ogni volta dall'ufficio del segretario di Stato per la pesca.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti nel presente protocollo può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.